

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2018, n. 36

Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Filippo CARACCIOLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ing. Paolo Garofoli, confermata dal dirigente *ad interim* del Servizio AIA-RIR, dott. Giuseppe Maestri e della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017 (G.U. 108 del 11/05/2017) sostitutivo del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2008, definisce il nuovo regolamento che disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal Testo Unico Ambientale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Il citato decreto ministeriale, all'articolo 1, stabilisce l'oggetto di applicazione rappresentato sostanzialmente dalla disciplina delle tariffe relative alle istruttorie e ai controlli di attività assoggettate al regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- L'Allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale definisce l'elenco delle categorie di attività per cui è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale (o provinciale secondo le previsioni normative di delega).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 10 comma 3 del DM 58/2017 prevede che *"nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma"*;
- L'articolo 2 (tariffe relative all'istruttoria) prevede che *"le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'Allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla parte II"*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- Annullare e sostituire la DGR 1113/2011 *"Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006"* in ragione dell'intervenuto Decreto Ministeriale n. 58/2017;
- applicare una gradualità nella riduzione delle tariffe in funzione delle dimensioni dell'impresa di cui all'installazione AIA in ragione dei relativi impegni istruttori e di verifica.

Sentite le Province, la Città Metropolitana di Bari e ARPA Puglia durante l'incontro del giorno 16 novembre 2017 ed acquisiti i contributi della Provincia di Brindisi e di ARPA Puglia;

Si ritiene necessario, mediante il presente provvedimento con allegato documento "Modalità di quantificazione

e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedura di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale e provinciale ai sensi del d.lgs. 152/06 e smi” adeguare le tariffe AIA di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento, dal dirigente ad interim del Servizio AIA e dal dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di considerare** quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
- **di annullare** la DGR 1113/2011 *“Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”*;
- **di adeguare** le tariffe AIA e le modalità di versamento di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017 nei termini previsti dall’allegato documento *“Modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedura di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale e provinciale ai sensi del d.lgs. 152/06 e smi”*;
- **di confermare**, conseguentemente, l’applicazione del DM n. 58 del 6 marzo 2017 in tutte le parti non adeguate dal presente provvedimento;
- **di disporre** che Arpa Puglia, nell’ambito delle attività di controllo riconducibili alle verifiche *“d’ufficio”* provveda entro i successivi 30 giorni dalla ricezione degli esiti degli autocontrolli ad opera dei Gestori, alla verifica e alla relativa validazione, in termini di conformità dei medesimi al titolo autorizzatorio e alle norme tecniche di riferimento, comunicando i risultati all’Autorità Competente;
- **di disporre** che Arpa Puglia, nell’ambito delle attività di controllo riconducibili alle verifiche *“in campo”* provveda a trasmettere, entro 60 giorni dall’avvio delle verifiche in loco, la relazione di cui al comma 5 dell’art. 29-*decies* del D.lgs. 152/06 e smi (Rapporto Finale d’Ispezione), all’Autorità Competente. Tale relazione deve contemplare anche la validazione degli autocontrolli, come innanzi richiamata, i rapporti di prova delle analisi eseguite in campo, nonché l’accertamento del corretto esercizio dell’attività, anche

con riferimento alla ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale. L'accertamento di tali condizioni è necessario ai fini della dichiarazione di "regolare esercizio" dell'installazione nel Rapporto Finale d'Ispezione;

- **di disporre** che Arpa Puglia provveda alla redazione dei report sugli esiti completi delle verifiche d'ufficio svolte per ogni installazione soggetta ad AIA di competenza regionale/provinciale, comprensiva della validazione degli autocontrolli, ed al relativo invio all'Autorità Competente entro il 28 febbraio di ogni anno;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale ambientale della Regione Puglia;
- **di trasmettere** copia del presente atto alle Province, Città Metropolitana di Bari, ARPA Puglia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE E VERSAMENTO DELLE TARIFFE ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO ASSOCIATE
AD ATTIVITA' SOTTOPOSTE A PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI COMPETENZA
REGIONALE E PROVINCIALE
ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi**

Premessa

Con DM 6 marzo 2017 n. 58 è stato adottato il nuovo regolamento che disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal Testo Unico Ambientale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DM 6 marzo 2017 n. 58, *“nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione ... le Regioni e le Province Autonome.....con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma.”*

Ed in particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del citato Decreto Ministeriale:

“Le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'Allegato XII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla Parte II”.

Il presente documento si propone di riportare le tariffe a dimensionamenti consistenti con il servizio effettivamente reso nei procedimenti istruttori di AIA, nonché definire meglio i significati tecnici delle varie voci che compongono la tariffa anche al fine di evitare incertezze interpretative e consentire l'agevole calcolo di determinazione dei compensi che il Gestore deve versare in favore dell'Autorità Competente e dell'Autorità di Controllo.

A tal fine, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 152/06 e smi, si definisce:

- Autorità Competente AIA: la pubblica amministrazione cui compete il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Autorità di Controllo AIA: ARPA Puglia.

/



ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA E AI CONTROLLI NONCHE' MODALITA' APPLICATIVE DI CALCOLO

Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie per installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'Allegato XII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trova applicazione l'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017 e, ai sensi del relativo comma 7, tutti i costi (C_D , C_{ARIA} , C_{H_2O} , C_{RP} , C_{RNP} , C_{CA} , C_{RI} , C_{EM} , C_{Od} , C_{ST} , C_{RA}) indicati all'Allegato I e tutti i costi ($C_{D'}$, $C_{ARIA'}$, $C_{H_2O'}$, $C_{ARIA'}$, $C_{RP'}$, $C_{RNP'}$, $C_{CA'}$, $C_{RI'}$, $C_{EM'}$, $C_{Od'}$, $C_{ST'}$, $C_{RA'}$) indicati all'Allegato II sono ridotti di un ulteriore 25% (totale 75%) per le micro imprese, di cui alla definizione del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.

Ai fini della determinazione della tariffa istruttoria (T_i) si confermano i criteri di calcolo riportati nel punto 7 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017.

Ai fini della determinazione della tariffa per il rinnovo (T_r) si confermano i criteri di calcolo riportati nel punto 7 dell'Allegato II al Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017.

La tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, richiamata all'Allegato III del Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017, viene fissata in 2.000 € indipendentemente dall'aggiornamento esplicito del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.

La tariffa relativa alle attività di controllo, di cui all'articolo 3 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017, viene determinata secondo i criteri previsti dall'Allegato IV con i seguenti adeguamenti:

- I coefficienti C_{ARIA} , C_{H_2O} , C_{RP} , C_{RNP} , C_{CA} , C_{RI} , C_{EM} , C_{Od} , C_{ST} , C_{RA} , C_{SME} , C_{LDAR} , C_{SUO} SONO ridotti di un'ulteriore 25% (totale 75%) per le micro imprese, di cui alla definizione del DM 18 aprile 2005;
- La (T_c) non può superare l'importo massimo di 5.000 euro.

PRINCIPI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE COMPONENTI AMBIENTALI

La tariffa istruttoria è calcolata con riferimento all'intera installazione oggetto della domanda AIA (o alla parte di installazione afferente al Gestore, nel caso di presenza di più Gestori),

2



indipendentemente dal fatto che essa sia costituita da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC, tecnicamente connesse o funzionali all'attività IPPC e non.

In particolare, i punti di emissione verranno raggruppati secondo le classi di inquinanti emessi previste nelle corrispondenti tabelle del decreto, indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati. Nel caso in cui nella stessa installazione/sito siano presenti attività IPPC gestite da diversi soggetti, ogni Gestore dovrà provvedere al versamento degli oneri istruttori facendo riferimento alle attività di propria competenza (incluse attività connesse e/o funzionali alle attività IPPC) e ai relativi impatti (emissioni, scarichi, inquinanti, rifiuti trattati).

Modalità per il calcolo del numero di emissioni e del numero di inquinanti significativi per il calcolo della tariffa relativa alle emissioni in atmosfera e agli scarichi.

Punti di emissione. Sono considerati significativi, ai fini della quantificazione della tariffa relativa all'istruttoria e ai controlli, quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato in AIA. Nel caso in cui il Piano di Monitoraggio e Controllo non consenta una rapida identificazione dei punti di emissione, per le emissioni in aria si farà riferimento al quadro riassuntivo delle emissioni autorizzate.

Devono escludersi dalla quantificazione delle tariffe le emissioni scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Relativamente agli scarichi idrici, i cosiddetti scarichi 'parziali' di acque reflue, ossia scarichi recapitanti in un tratto di fognatura interno al complesso ed a sua volta recapitante in uno scarico finale (immissione nel corpo recettore/fognatura) dotato di pozzetto di campionamento e incluso nel Piano di Monitoraggio e Controllo, non sono da considerare ai fini del calcolo della tariffa istruttoria e di controllo, salvo il caso in cui siano previsti espressamente valori limite nel quadro prescrittivo.

Sono, inoltre, esclusi dal calcolo della tariffa relativa all'istruttoria e ai controlli gli scarichi in rete fognante di acque reflue domestiche.

Inquinanti

Ai fini della determinazione della tariffa relativa all'istruttoria e ai controlli, deve farsi riferimento agli inquinanti inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo compresi quelli previsti solo a fini conoscitivi e non associati a valori limite. Non vanno, invece, conteggiati

3



parametri chimico-fisici quali temperatura e portata per le emissioni e pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani per gli scarichi.

Ulteriori criteri:

- Metalli: se il limite è espresso come sommatoria, nel conteggio degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, deve considerarsi ogni sommatoria cui è associato un limite come un singolo inquinante;
- COV: se non sono espressamente indicati i singoli composti nel Piano di Monitoraggio e Controllo o nel Quadro prescrittivo, i COV vanno conteggiati come singolo inquinante;
- Le emissioni "dismesse" ossia emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e/o riportato nel provvedimento di AIA, sono state dismesse definitivamente non risultando più autorizzate all'esercizio, non vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa; possono considerarsi dismesse anche emissioni per le quali è già indicata esplicitamente nel provvedimento di AIA la data di dismissione;
- I camini di 'by-pass' o le emissioni di emergenza non vanno conteggiati ai fini della determinazione della tariffa, qualora non siano previste specifiche misurazioni di parametri chimici;
- Le emissioni 'non attive', ossia emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e riportato nel provvedimento di AIA, non sono temporaneamente in esercizio ma continuano ad essere autorizzate e pertanto riattivabili vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa.

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE TARIFFE

Non sono soggetti a tariffa istruttoria eventuali aggiornamenti dell'atto autorizzativo suggeriti dall'Autorità di Controllo a seguito delle attività di verifica, mediante le relazioni di cui all'art.29-decies comma 5 o altre comunicazioni.

Le tariffe istruttorie vanno versate preliminarmente alla presentazione dell'istanza di AIA e alla domanda dovrà essere allegata copia della quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ovvero una corrispondente attestazione nel caso di pagamenti effettuati per via telematica.

4



E' consentita la possibilità del versamento della tariffa istruttoria con un acconto (pari al 50% di quanto determinato in sede di presentazione dell'istanza da parte del Gestore) e con il saldo da versare dopo aver ricevuto l'esatta quantificazione da parte da parte dell'Autorità Competente prima del rilascio del provvedimento.

Le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'art. 3 del DM 6 marzo 2017 devono essere versate dai Gestori direttamente ad ARPA, tenuto conto di quanto di seguito specificato ed in funzione del piano di ispezioni ambientali predisposto ai sensi dell'art. 29-decies comma 11-bis.

A tal fine, nel rispetto dell'articolo 3 del DM 6 marzo 2017, l'attività di controllo da parte di ARPA Puglia viene così articolata:

- a) la **verifica "d'ufficio"** della regolarità dei controlli/comunicazioni prevista all'art.3 comma 1, anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, comporta il pagamento della tariffa cosiddetta (T_{UFF}) stabilita forfettariamente in 850 euro;
- b) la **verifica "in campo"** (visita ispettiva) del rispetto delle condizioni dell'AIA, effettuata secondo la frequenza prevista dal piano di ispezioni ambientale regionale. La corrispondente tariffa è la (T_C) di cui all'Allegato IV del DM 6 marzo 2017;
- c) per le eventuali **attività analitiche** previste durante la verifica in campo, la tariffa è la (T_A) di cui all'Allegato V del DM 6 marzo 2017.

La tariffa (T_{UFF}) per le verifiche "d'ufficio" dovrà essere versata dai Gestori ad ARPA Puglia entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo al rilascio dell'AIA.

La tariffa relativa alla verifica "in campo" (T_C) dovrà essere versata dal Gestore entro sessanta giorni dalla notifica della relazione di cui all'art. 29decies, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi.

La tariffa relativa alle eventuali attività analitiche (T_A) dovrà essere versata contestualmente alla T_C .

La tariffa (T_{UFF}) per le verifiche "d'ufficio" è ricompresa nella tariffa relativa alla verifica "in campo" (T_C) per gli anni in cui viene svolta la verifica in campo.

Si applica l'art. 3 comma 5 del DM 58 del 06/03/2017 per il calcolo della tariffa relativa alla verifica "in campo" (T_C) connessa alle visite presso un'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'art. 29decies comma 11ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., entro sei mesi dalla precedente ispezione in cui si è evidenziata una grave inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione.

5



In relazione alle modalità secondo cui devono essere equiparati, ai fini della determinazione della (T_A), eventuali prelievi ed analisi che, seppur prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, non sono previsti nell'allegato V del DM 06/03/2017 (art. 3, comma 3, DM 58/2017) l'Autorità di Controllo esegue il calcolo della tariffa T_A , effettuando le equiparazioni necessarie per eventuali prelievi ed analisi non previsti dall'Allegato V e chiede al Gestore il pagamento della stessa informando l'Autorità Competente.

6



**MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE E VERSAMENTO DELLE TARIFFE ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO ASSOCIATE
AD ATTIVITA' SOTTOPOSTE A PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI COMPETENZA
REGIONALE E PROVINCIALE
ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi**

Relazione istruttoria

Con DM 6 marzo 2017 n. 58 è stato adottato il nuovo regolamento che disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal Testo Unico Ambientale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DM 6 marzo 2017 n. 58, *"nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione ... **le Regioni e le Province Autonome.....con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento** di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma."*

Il presente documento si propone di riportare le tariffe a dimensionamenti consistenti con il servizio effettivamente reso nei procedimenti istruttori di AIA, nonché definire meglio i significati tecnici delle varie voci che compongono la tariffa anche al fine di evitare incertezze interpretative e consentire l'agevole calcolo di determinazione dei compensi che il Gestore deve versare in favore dell'Autorità Competente e dell'Autorità di Controllo.

Si è ritenuto applicare una gradualità nella riduzione delle tariffe in funzione delle dimensioni dell'impresa ed in ragione dei relativi impegni istruttori e di verifica.

Quindi, è stata operata una riduzione più consistente in favore delle microimprese (75%).

7

Parametri dimensionali

Si definisce PMI, e nel dettaglio microimpresa, piccola impresa e media impresa, **l'impresa che a seguito della verifica** dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri in tabella.

	micro impresa	piccola impresa	media impresa
a) dipendenti	meno di 10	meno di 50	meno di 250
b) fatturato	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 50 milioni
	oppure	oppure	oppure
c) totale di bilancio	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 43 milioni

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell'azienda, **devono entrambi sussistere**. Per fatturato s'intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale.

I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA)². Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.



Il presente allegato è costituito da
n. 0416 facciate ed è parte
integrante del provvedimento avente
codice cifra ECO/NE/2018/00001

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Dott.ssa Antonietta RICCIO

8